

AIUTI DI STATO

C 17/89

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 297/04)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE, indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri, in merito ad un regime di aiuti che il governo italiano intende concedere a favore del settore minerario italiano.

Il 20 aprile 1989, il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il progetto di aiuti in oggetto.

Detto progetto riguarda il nuovo piano quinquennale in materia di politica mineraria in Italia e copre gli anni 1988-1992. Il bilancio previsto è di 1 000 miliardi di lire.

Gli interventi riguardano diversi aspetti della politica mineraria e più precisamente: la ricerca di base, la ricerca e lo sviluppo, la ricerca mineraria all'estero, l'acquisto di miniere o di partecipazioni in miniere all'estero, la tutela dell'ambiente, il mantenimento di miniere in fase di potenziale produzione con ripianamento delle perdite di gestione e, infine, il sostegno di attività sostitutive.

Per quanto riguarda l'aspetto di tutela dell'ambiente, il piano quinquennale prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 20 % del costo complessivo del progetto, cumulabili con altri aiuti. Per quanto riguarda il penultimo aspetto è prevista la concessione di aiuti al funzionamento sotto forma di contributi a fondo perduto che in certi casi possono completamente ripianare le perdite di gestione.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, il piano quinquennale dispone la concessione di aiuti in favore della creazione di attività sostitutive nelle zone colpite dalla chiusura delle miniere. L'aiuto è dato sotto forma di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % del costo globale dell'investimento, il cumulo con altri interventi rimanendo consentito.

La Commissione, sulla base delle informazioni di cui dispone, ritiene che le predette misure comportino in certi

casi degli aiuti troppo elevati. Il ritmo di riduzione degli aiuti al funzionamento sembra insufficiente mentre i piani di ristrutturazione o di chiusura delle miniere non redditizie sembrano poco costruttivi.

Un elevatissimo stanziamento esclusivamente destinato alla creazione di attività sostitutive non sembra sia necessario nella misura in cui altre leggi italiane, in particolare la legge 64 relativa al Mezzogiorno, dispongono già di stanziamenti elevatissimi utilizzabili per la predetta finalità.

La Commissione ha iniziato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti di taluni aspetti del regime di aiuti summenzionato. Infatti, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che questi aspetti del progettato regime di aiuti non sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non possono beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione richiama l'attenzione sul contenuto della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, del 24 novembre 1983, pagina 3, e fa presente l'effetto sospensivo di tale procedura, con la conseguenza che al progetto in questione non può essere data esecuzione senza la preventiva approvazione della Commissione. Essa sottolinea inoltre che ogni aiuto concesso prima di una decisione finale adottata nell'ambito di tale procedura è illegale, e può essere oggetto di una domanda di rimborso.

La Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni sul progetto di aiuti di cui sopra nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.